

Relazione sull'argomento il **Sindaco**, il quale precisa che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Municipale (I.U.C.) con decorrenza 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

In particolare, i commi 669/671/672/676/677/678/681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabiliscono che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, possono:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire l'aliquota base pari all'1 per mille fino ad un massimo di 2,5 per mille o azzerarla;
- all'aliquota massima del 2,5 per mille è consentito l'applicazione di un ulteriore aumento dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l'I.M.U. per la stessa tipologia di immobile;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D. L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/97, il Comune determina con proprio Regolamento la disciplina per l'applicazione della I. U. C., concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la T.A.S.I. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta. A tal proposito bisogna chiarire che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

A questo punto è necessario per l'Ente stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI, da effettuarsi da parte del contribuente con il mod. F 24:

- 16 Giugno;
- 16 Dicembre.

Giova chiarire che per l'anno 2014 la prima rata del tributo in questione, dovrà essere effettuato con le stesse modalità avanti citate entro la data del 16 Ottobre 2014. Infine precisa che con precedenti

deliberazioni di Consiglio Comunale, assunte nella medesima seduta consiliare, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e sono state determinate le aliquote I.M.U. per l'anno 2014.

Chiusa la discussione il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente T.A.S.I. per l'anno 2014:

1. aliquota 2,00 per mille per abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8, A/9;
2. aliquota 2,50 per mille per abitazione principale per tutte le altre categorie;
3. aliquota 2,50 per mille per altri fabbricati;
4. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D 10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 30 % dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Precisa che il gettito della T.A.S.I. per l'anno 2014 è stimato in circa € 154.221,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- manutenzione ordinaria stabili comunali € 2.600/00;
- servizi cimiteriali € 6.500/00,
- servizi di manutenzione stradale € 35.000/00;
- spese illuminazione pubblica € 177.717/00;
- servizio pulizia edifici comunali € 15.500/00;

e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. in relazione alle diverse tipologie di immobile, escludendo di prevedere per l'anno 2014 alcuna detrazione e/o riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco, il quale invita il Consiglio Comunale a determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente T.A.S.I. per l'anno 2014:

1. aliquota 2,00 per mille per abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8, A/9;
2. aliquota 2,50 per mille per abitazione principale per tutte le altre categorie;
3. aliquota 2,50 per mille per altri fabbricati;
4. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D 10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 30 % dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Precisa che il gettito della T.A.S.I. per l'anno 2014 è stimato in circa € 154.221,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- manutenzione ordinaria stabili comunali € 2.600/00;
- servizi cimiteriali € 6.500/00,
- servizi di manutenzione stradale € 35.000/00;
- spese illuminazione pubblica € 177.717/00;
- servizio pulizia edifici comunali € 15.500/00;

e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. in relazione alle diverse tipologie di immobile, escludendo di prevedere per l'anno 2014 alcuna detrazione e/o riduzione;

Dato atto che nessun consigliere è intervenuto nella discussione sull'argomento;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), con decorrenza 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Dato atto che la I.U.C. è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (**T.A.R.E.S.**);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013:

Commi da 639 a 640, istituzione I.U.C.;

Commi da 641 a 668, T.A.R.I.;

Commi da 669 a 681, T.A.S.I.;

Commi da 682 a 705, disciplina generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I.;

Visti, in particolare, i commi 669/671/672/676/677/678/681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, possono:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire l'aliquota base pari all'1 per mille fino ad un massimo di 2,5 per mille o azzerarla;
- all'aliquota massima del 2,5 per mille è consentito l'applicazione di un ulteriore aumento dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l'I.M.U. per la stessa tipologia di immobile;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/97, il Comune determina con Regolamento Comunale la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda

la T.A.S.I. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Ravvisata la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente T.A.S.I., da effettuarsi da parte del contribuente con il mod. F 24:

- 16 Giugno;
- 16 Dicembre;

Precisato che per l'anno 2014, la prima rata del tributo in questione, dovrà essere effettuato con le stesse modalità avanti citate entro la data del 16 Ottobre 2014;

Preso atto che il Regolamento Comunale per la I.U.C. nelle sue componenti è stato approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6 Agosto 2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 6 Agosto 2014, resa immediatamente eseguibile, di determinazione della aliquote I.M.U. anno 2014;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del T. U. EE. LL. n. 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine del 30 Settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Dato atto che, ai sensi del comma 13-bis, dell'art. 13, del D. L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno con cui viene prorogato al 30 Settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

Di **determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente T.A.S.I. per l'anno 2014:

1. **aliquota 2,00 per mille per abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8, A/9;**
2. **aliquota 2,50 per mille per abitazione principale per tutte le altre categorie;**
3. **aliquota 2,50 per mille per altri fabbricati;**
4. **aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** (sia in categoria D 10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità).

Di **stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 30 % dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Di **dare atto** che il gettito della T.A.S.I. per l'anno 2014 è stimato in circa € 154.221,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- manutenzione ordinaria stabili comunali € 2.600/00
- servizi cimiteriali € 6.500/00
- servizi di manutenzione stradale € 35.000/00
- spese illuminazione pubblica € 177.717/00
- servizio pulizia edifici comunali € 15.500/00

Di **dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di **non prevedere** per l'anno 2014 alcuna detrazione e/o riduzione;

Di **dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2014;

Di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T.A.S.I. si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 6 Agosto 2014;

Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. 1), del D. L. 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 Aprile 2013, n. 35, convertito nella Legge n. 64/2013;

Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Dott. Raffaele Fabiano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero 280 registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 21 AGO, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 21 AGO, 2014

Il Segretario Comunale